

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 78173/22303

STATUTO

ART. 1

E' costituita l'Associazione denominata "**Per una cultura del territorio ETS**".

FINALITA' E ATTIVITA'

ART. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale attraverso lo svolgimento continuato di attivita' di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, cosi' come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

In particolare si propone di:

- raccogliere, organizzare e rendere pubblica la fruizione degli archivi storici e delle biblioteche della Professoressa Patrizia Gabellini e dell'Ingegnere Renzo Gorini attualmente collocati a Bologna in via Guidicini 29 e in via Mezzofanti 23/2, e a Milano in via Andrea Maria Ampere 97, onde consentire lo svolgimento di attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa (art. 5, lettera d, D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117);
- promuovere la conservazione e l'ampliamento della documentazione esistente, anche tramite l'acquisizione di documenti di altri professionisti e studiosi interessati all'urbanistica e alla trasformazione del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;
- organizzare conferenze, convegni, laboratori, corsi di formazione, incontri con la stampa e ogni altro evento e attivita' culturale, al fine di diffondere la cultura del territorio e mettere la documentazione a disposizione di terzi interessati, ivi compresi gli studenti di ogni ordine e grado, con possibilita' altresì di istituire borse di studio e/o altre forme di sostegno agli studenti e/o ai ricercatori;
- dialogare con le istituzioni scientifiche e universitarie, le amministrazioni pubbliche, al fine di promuovere e organizzare momenti formativi e divulgativi sui temi connessi ai fini istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione potra' inoltre svolgere qualunque altra attivita' connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali e comunque attinenti ai medesimi, ivi comprese operazioni di natura commerciale in conformita' alla normativa vigente in materia di enti non commerciali, nel rispetto dei dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

Le suddette attivita' sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessita' e' possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione puo' inoltre realizzare attivita' di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e nei successivi decreti ministeriali.

SEDE

ART. 3

L'Associazione ha sede nel Comune di Milano.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Il trasferimento della sede e' deciso dal Consiglio Direttivo.

DURATA

ART. 4

La durata dell'Associazione e' a tempo indeterminato.

SOCI

ART. 5

Gli associati hanno parita' di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che e' organizzata secondo il principio generale della democraticita' della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessita' economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentira' l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facolta' di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Possono essere soci sia persone fisiche sia persone giuridiche, enti pubblici e privati.

I membri dell'Associazione si distinguono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci sostenitori;
- d) soci onorari.

Sono soci fondatori le persone fisiche (e gli enti) che sono intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione e quelli che siano stati riconosciuti tali anche se non presenti all'atto costitutivo.

Sono soci ordinari le persone fisiche che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e quanti siano ammessi ai sensi del successivo art. 8.

I soci ordinari rappresentanti gruppi familiari dei professionisti i cui archivi sono curati dall'Associazione potranno contribuire al patrimonio con quote che saranno annualmente determinate dall'organo amministrativo.

Sono soci sostenitori le persone fisiche, gli enti pubblici e gli enti privati ammessi a far parte dell'Associazione ai sensi dell'art. 8 che diano un contributo finanziario annuo non inferiore a una quota base fissata dall'organo amministrativo o comunque tutti coloro che, a giudizio dell'organo amministrativo, offrano all'Associazione rilevanti supporti, anche soltanto di ordine organizzativo.

Sono soci onorari le persone fisiche che abbiano dimostrato con la loro attivita' accademica o amministrativa particolare sensibilita' nei confronti di quanto costituisce attivita' dell'Associazione e che abbiano acquisito particolari meriti scientifici e sociali; essi sono esonerati dal pagamento della quota sociale e non hanno diritto di voto.

VOLONTARI

ART. 6

L'Associazione puo' avvalersi nello svolgimento delle proprie attivita'

dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

PATRIMONIO

ART. 7

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal fondo iniziale di dotazione dell'importo pari a euro 15.000,00 (euro quindicimila/00);
- b) dai beni mobili e immobili che dovessero divenire di proprietà dell'Associazione, ivi compresi gli archivi e le biblioteche messi a disposizione dalla Professoressa Patrizia Gabellini e dall'Ingegnere Renzo Gorini;
- c) dalle quote sociali;
- d) dai contributi ed erogazioni liberali degli associati e/o dei terzi;
- e) da elargizioni effettuate da enti o persone fisiche, ivi compresi eventuali contributi degli enti pubblici e privati, Unione Europea e organismi internazionali;
- f) da entrate derivanti da iniziative promozionali e comunque ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- g) dal fondo comune e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

AMMISSIONE DEI SOCI

ART. 8

Per essere nominati membri dell'Associazione, gli interessati debbono presentare apposita domanda scritta all'organo di amministrazione nella quale deve essere esplicitato l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi stessi dell'Associazione.

L'organo amministrativo decide in ordine all'ammissione, verificati i requisiti previsti dall'articolo 5 del presente statuto.

RECESSO ED ESCLUSIONE

ART. 9

La qualifica di associato e' a tempo indeterminato, ma l'associato puo' recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalita' che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non da' diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato puo' essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione e' sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato puo' essere riammesso.

ORGANI

ART. 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'organo di amministrazione;
- d) il Comitato Tecnico Scientifico;
- e) il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico;
- f) l'organo di controllo.

ASSEMBLEA

ART. 11

L'assemblea e' costituita da tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori; alla stessa possono partecipare anche i soci onorari senza diritto di voto.

L'assemblea si riunisce in adunanza almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno l'organo di amministrazione o sia richiesto da almeno un terzo dei soci (esclusi i soci onorari).

Essa e' l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

L'assemblea e' convocata dal Presidente dell'organo amministrativo mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea medesima. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalita' non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si dara' atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identita' degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove

sono presenti il soggetto verbalizzante o il notaio.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni socio puo', mediante delega scritta, farsi rappresentare in assemblea da altro associato. Ogni associato non puo' ricevere piu' di tre deleghe.

Le adunanze dell'assemblea sono valide in prima convocazione con l'intervento della meta' dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di associati.

L'assemblea e' presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio ad essa sottoposto con propria relazione del Consiglio Direttivo;
- stabilisce l'entita' della quota associativa annuale;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati e sull'esclusione dei soci dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
- delibera su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge e del presente statuto e sulle questioni ad essa sottoposte dall'organo di amministrazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attivita' annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attivita' istituzionali.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (esclusi i soci onorari).

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 12

E' l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei piu' ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalita' istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredita' e legati o donazioni, determinare l'impiego

dei contributi e piu' in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalita' simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio puo' attribuire ad uno o piu' dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. La maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo e' scelta fra gli associati persone fisiche. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, cioe' fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina e' stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilita' personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalita' misurata sulle specifiche attivita' istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacita' o incompatibilita' per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o piu' consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri cosi' nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione e' avvenuta.

La carica di consigliere e' gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza puo' essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto

di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio e' in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il soggetto verbalizzante o il notaio.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive e' considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività'.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

PRESIDENTE

ART. 13

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Al Presidente, oltre alla legale rappresentanza, sono conferite le seguenti attribuzioni:

- a) curare le relazioni esterne dell'Associazione traendone gli indirizzi da proporre all'assemblea per lo svolgimento dell'attività' dell'Associazione;
- b) dare attuazione alle delibere dell'assemblea;
- c) presiedere l'assemblea.

Al Presidente e' inoltre attribuito il potere:

- d) di convocare e presiedere l'assemblea e le riunioni dell'organo di ammini-

strazione;

e) di dare opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi dell'assemblea;

f) di accertare che si operi in conformita' agli interessi dell'Associazione;

g) di adempiere gli incarichi espressamente conferiti dall'assemblea o dall'organo amministrativo.

Il Presidente puo' delegare alcune sue funzioni al Vice Presidente o ad altro consigliere, come pure nominare mandatari per singoli atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad esso Presidente conferiti.

Nel caso in cui il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle sue funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

La cessazione della carica di Presidente e Vice Presidente per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'assemblea ha provveduto a sostituirli.

RAPPRESENTANZA

ART. 14

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e' attribuita al Presidente dell'organo amministrativo e, in sua assenza, al Vice Presidente.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

ART. 15

L'Associazione si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico i cui membri sono designati dall'assemblea e nel numero che la stessa riterra' opportuno. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico restano in carica per un periodo non superiore a tre anni; i suoi componenti possono essere rieletti.

I componenti del Comitato che siano espressione di un Istituto o di un Ente potranno essere sostituiti con comunicazione scritta da inviare al Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Comitato Tecnico Scientifico provvede a:

- definire il programma delle attivita' didattiche, scientifiche e di ricerca;
- selezionare i progetti e sovrintendere alla loro realizzazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno. Il Comitato Tecnico Scientifico puo' cooptare, per un periodo temporaneo (comunque inferiore alla residua durata dello stesso), fino ad un massimo di 4 componenti esperti nelle attivita' di ricerca in corso nella struttura.

Le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico possono essere svolte anche in audio o videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 12.

PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 16

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, previa autorizzazione dello stesso Comitato, puo' delegare alcune sue funzioni al Vice Presidente, se nominato, o ad altri membri del Comitato.

La cessazione della carica del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Tecnico Scientifico ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo ha provveduto a sostituirli.

Al Presidente del Comitato Scientifico sono conferite le seguenti attribuzioni:

- 1) coordinare le attivita' del Comitato Tecnico Scientifico;
- 2) supportare il Presidente dell'Associazione nei rapporti con i terzi;
- 3) rispondere dell'attivita' del Comitato Tecnico Scientifico all'assemblea.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico indice le riunioni del Comitato ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico sono validamente costituite con la presenza dei 2/3 dei suoi membri.

Le delibere del Comitato Tecnico Scientifico sono validamente assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART. 17

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una societa' di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti puo' essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 18

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Puo' inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo e' composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non puo' coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, e' possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo e' incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, quando collegiale, possono essere svolte anche in audio o videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 12.

BILANCIO

ART. 19

L'esercizio associativo e' annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; det-

to bilancio e' accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalita' di perseguimento delle finalita' istituzionali, nonche' il carattere secondario e strumentale delle attivita' diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si da' conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

(Se l'attivita' principale o esclusiva ha natura commerciale, cfr. art. 13, commi 4-5, d. lgs. 117/2017.)

Il bilancio cosi' formato, una volta approvato dall'Assemblea, e' depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalita' previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonche' agli associati.

MODIFICHE DI STATUTO

ART. 20

Ogni modificazione dello statuto deve essere proposta dall'organo amministrativo o richiesta da almeno un terzo dei soci ordinari. In ogni caso essa deve essere discussa dall'assemblea nell'adunanza e deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei soci ordinari iscritti.

SCIoglimento

ART. 21

Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'assemblea degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 22

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli associati, oppure tra gli organi e gli associati, sara' rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudichera' secondo equita' e senza formalita' di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sara' scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entra trenta giorni, la nomina dell'arbitro sara' effettuata dal Presidente del Tribunale di Milano.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

F.to RENZO GORINI

F.to PATRIZIA GABELLINI

F.to BENEDETTO ANTONIO ELIA NOTAIO (I.S.)